



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
RAVAIOLI MAICOL nato a Forlì il 18/11/1978 (c.f. RVL MCL 78S18D704R), ivi
residente via Merenda n. 10

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 08/02/2021 da RAVAIOLI MAICOL ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Silvia Sansovini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il debitore istante risiede a Forlì e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Il debitore non è inoltre soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di persona fisica che non risulta attualmente, né nell'ultimo anno, socio di società di persone e non svolge in proprio attività d'impresa assoggettabile a fallimento. Il Ravaioli non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 144.198,19 a fronte di un patrimonio costituito dalla piena proprietà dell'immobile in cui abita, del valore stimato di € 62.000, di alcuni veicoli (3 motocicli e un'autovettura) del valore stimato in ca. € 5.150 e di alcuni crediti e somme liquide per € 17.200.

Non è dunque dubitabile che il ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui lo stesso dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento, non sia sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, tutti relativi alla pregressa attività imprenditoriale svolta e riferibili a imposte, tributi e sanzioni.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Silvia Sansovini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata alle pregresse attività lavorative svolte dal Ravaioli e a vicissitudini familiari occorse nel 2008: sul fronte



lavorativo, dopo aver lavorato con la madre nel bar di famiglia, nel 2004 ha costituito la società La [REDACTED] operante nel settore dell'abbigliamento ma, in seguito a dissidi con gli altri soci, la società è stata cancellata dal registro imprese a fine 2008; nel gennaio 2008 ha avviato una ditta individuale quale agente di commercio di articoli di abbigliamento, cancellata dal registro delle imprese a fine 2016; dal 2009 al 2010 stato socio della [REDACTED] mentre dal 2013 ha costituito la società [REDACTED] di cui era socio al 50%, cedendo poi il 14/02/2020 la propria quota a [REDACTED] al valore nominale di € 5.000 (somma consegnata al gestore dell'OCC per essere resa disponibile ai creditori) ma conservando la carica di vice presidente del C.d.A. con compenso provvigionale annuo variabile in base all'andamento economico/finanziario; nel periodo dal settembre 2015 al gennaio 2020 ha lavorato come dipendente con contratto part-time di 15 ore con la [REDACTED] dimessosi per giusta causa per mancato pagamento dello stipendio; in tale contesto, nel 2008, il Ravaioli ha dovuto far fronte, in aiuto alla madre, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] La situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare il Ravaioli non appare dunque imputabile ad una sua specifica negligenza né vi è stata assunzione di debiti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte, come dimostra il fatto che il mutuo e i finanziamenti nel tempo contratti sono stati interamente rimborsati;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'aiuto economico fornito alla famiglia per la tragica vicenda [REDACTED] unitamente all'insufficienza del proprio reddito;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: il mutuo contratto per la prima casa e i finanziamenti sono stati rimborsati ed oggi estinti; anche le garanzie rilasciate in favore



dell'attività della madre sono state onorate; non risultano protesti; non vi sono carichi pendenti; Agenzia delle Entrate-Riscossione ha iscritto ipoteca legale sull'immobile a garanzia dei crediti erariali;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori; l'unico atto dispositivo è la cessione della quota della [REDACTED] effettuata nel febbraio 2020 al valore nominale di € 5.000, il cui importo è stato consegnato al gestore dell'OCC per essere messo a disposizione dei creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, compreso l'accesso alle banche dati, ha attestato assumendosene la responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione dei beni mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile in proprietà, attualmente gravato da ipoteca legale, dei beni mobili registrati, dei crediti da lavoro da incassare e della liquidità già presente, oltre agli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Con l'attivo realizzabile per un importo stimato di ca. € 84.000, il Ravaioli propone pertanto di pagare integralmente le spese in prededuzione relative alla procedura (compenso OCC e advisor finanziari per un importo complessivo di € 7.900 oltre accessori) ed i creditori, ipotecari, privilegiati e chirografari nei limiti di capienza e nel rispetto della *par condicio*, previa esatta ricostruzione e verifica dei loro crediti.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge



3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi anni e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento, si ritiene che lo stesso debba essere allo stato determinato nella misura di € 1.200 netti mensili, somma che il Ravaioli potrà trattenere per sé dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore le eventuali maggiori somme percepite, eccedenti tale limite, per tutta la durata prevista della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **RAVAIOLI MAICOL** nato a Forlì il 18/11/1978 (c.f. RVL MCL 78S18D704R), ivi residente via Merenda n. 10

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **SILVIA SANSOVINI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;



che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato con oscuramento dei dati sensibili nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando l'abitazione dell'immobile fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

FISSA



il limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b) nella somma di € 1.200 netti mensili, che il Ravaioli potrà trattenere e destinare al proprio mantenimento, dovendo invece mettere a disposizione del Liquidatore tutte le eventuali ulteriori somme percepite, eccedenti tale limite, per i prossimi quattro anni;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni, dall'incasso dei creditori e quelle eventuali che il debitore verserà

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies
- ad esercitare e proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, **richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;**
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali;**

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 15 febbraio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

